

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2119

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(BERNINI)

DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(VALDITARA)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Presentato il 28 ottobre 2024

NOTA: L'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione relative al decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono state trasmesse dal Governo in data 21 novembre 2024.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

TITOLO: decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 - Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'università e della ricerca, Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente relazione ATN è stata predisposta con l'assemblamento delle relazioni ATN settoriali per materia:

- 1) **Disposizioni in materia di lavoro:** Articoli 1-3
- 2) **Disposizioni in materia di sistema universitario:** articoli 4-7
- 3) **Disposizioni in materia di istruzione:** Articoli 8-11

Disposizioni in materia di lavoro: **articoli 1-3**

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il decreto-legge in esame nasce dalla necessità e urgenza di rafforzare e integrare gli strumenti normativi adottati nel tempo per contrastare il lavoro irregolare e per garantire una misura di sostegno economico ai lavoratori e agli artigiani del settore della moda.

In particolare, l'articolo 1 introduce alcune specifiche misure dirette al contrasto del lavoro nero, quali la sostituzione dell'Inail all'ANPAL nella composizione della Cabina di regia che sovrintende alla Rete del lavoro agricolo di qualità e del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, l'inserimento di criteri di premialità nei bandi INAIL per le aziende che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità, la possibile esclusione di ulteriori verifiche nei confronti delle aziende risultate negative a seguito di controllo dell'Ispettorato del lavoro nell'ambito dello specifico perimetro dei controlli già effettuati. La norma prevede, inoltre, l'introduzione degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), quali strumenti di verifica di regolarità contributiva delle aziende e l'accesso al Portale nazionale del sommerso per le pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nell'ambito delle attività di propria competenza.

L'articolo 2 del decreto-legge n. 160 del 2024 introduce interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori delle imprese del settore moda, prevedendo, in deroga alla normativa vigente in materia, un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e degli artigiani con un numero di dipendenti pari a 15 o inferiore, che operano nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciaro, per un periodo massimo di dieci settimane da fruire entro il 31 dicembre 2024.

I provvedimenti dell'articolo 1 sono in linea con il programma di Governo in materia di contrasto al lavoro sommerso e danno attuazione alla Missione 5, componente 1, Riforma 1.2, "Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso", del PNRR, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (M5C1-8), mentre la misura introdotta dall'articolo 2 rientra nella politica di sostegno e incentivo all'occupazione e alle aziende in crisi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo, inerente agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 160 del 2024, è composto dalle seguenti disposizioni di legge:

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30";

- la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante “*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*”;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 863.

3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**

Il decreto-legge n. 160 del 2024 incide su una serie di norme di rango primario. In particolare:

- l'articolo 1, comma 1, prevede che, all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: “*dell'Agenda nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività*” sono sostituite dalle seguenti: “*dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)*”;
- l'articolo 1, comma 2, prevede che, all'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: “*dell'ANPAL*” sono sostituite dalle seguenti: “*dell'INAIL*”;
- l'articolo 1, comma 3, dispone che, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 863 è sostituito dal seguente:
“*863. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.*”;
- l'articolo 1, comma 4, prevede che all'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è sostituito dal seguente:
“*8. A seguito del rilascio dell'attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.*”;
- l'articolo 1, comma 4, prevede che, all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

“1-ter. L’Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, l’accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma.”.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l’ordinamento costituzionale, risultando l’intervento in esame, in relazione agli obiettivi perseguiti, pienamente aderente ai principi ivi contenuti.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L’intervento è pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall' articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L’intervento normativo è conforme ai principi previsti dall’articolo 118 della Costituzione. Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L’intervento normativo non contiene rilegificazione di norme delegificate, né utilizza strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza dei progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Su questione analoga, per la conversione, è stato incardinato alla Camera dei deputati, con il n. 2088, il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante *“Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale”.*

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Non vi sono incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, risultando l’intervento in esame, in relazione agli obiettivi perseguiti, pienamente aderente ai principi ivi contenuti. In particolare, la lotta al lavoro sommerso costituisce attuazione della Missione 5, componente 1, Riforma 1.2, “Piano

nazionale per la lotta al lavoro sommerso”, del PNRR, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (M5C1-8).

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono state avviate procedure di infrazione sul medesimo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non vi sono incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Da un'analisi delle previsioni contenute nel progetto risulta la correttezza dei riferimenti normativi in esso contenuti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso, per quanto attiene alle disposizioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla tecnica della novella legislativa per aggiornare le disposizioni vigenti all'interno dei seguenti provvedimenti: decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56; decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono effetti abrogativi.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'articolo 2 introduce una deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 1, commi 6 e 7, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6, nonché sono stabilite le premialità da applicare ai soggetti, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti, e che con le medesime modalità è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.

La medesima norma al comma 11 dispone che con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione, nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma.

Data l'ampiezza, i termini per l'adozione dei decreti attuativi appaiono congrui rispetto al tipo e al contenuto dei provvedimenti da adottare.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è stato necessario acquisire o commissionare elaborazioni statistiche in relazione alla materia oggetto di regolazione.

Disposizioni in materia di sistema universitario: **articoli 4-7**

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'obiettivo dell'intervento normativo è coerente con quello del programma di governo. Suo scopo primario, infatti, è quello di realizzare gli obiettivi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Le norme proposte, si propongono di realizzare una serie obiettivi necessari ed urgenti.

In particolare, quanto all'**articolo 4**, l'obiettivo specifico è quello di evitare che, nelle more dell'emanazione della riforma universitaria, le procedure di reclutamento dei docenti universitari siano rallentate. Per questo motivo, la disposizione normativa prevede, nell'ambito della "tornata" 2023-2025 dell'abilitazione scientifica nazionale, l'istituzione di due ulteriori quadrimestri (IV e V) volti a garantire la continuità del cd. "sistema a sportello", nonché l'estensione sino al quindicesimo anno successivo all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 (e dunque sino al 31 dicembre 2026) del periodo di validità per far ricorso alla modalità di reclutamento di cui all'art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Quanto all'**articolo 5**, l'obiettivo specifico è quello di realizzare la riforma avente ad oggetto la composizione del CUN ed allo stesso tempo assicurare la continuità di funzionamento di tale organo. Per realizzare tale obiettivo, considerato che l'attuale normativa prevede una scadenza e conseguente rinnovo biennale, al cinquanta per cento, dei componenti del CUN la misura prevede la *prorogatio*, in via transitoria, della durata in carica dei suoi membri sino al 31 luglio 2025, confermando lo *status quo* al fine di giungere ad una nuova e rinnovata composizione del Consiglio, come sarà previsto dalla nuova disciplina.

In merito all'**articolo 6**, la disposizione in esame, modificando il comma 2-bis dell'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, è innanzitutto finalizzata ad allargare l'elenco dei beni immobili che possono essere adibiti ad alloggi universitari, prevedendo che anche quelli confiscati alla criminalità organizzata possano essere destinati a residenze nell'ambito della riforma dell'*housing* universitario.

Ulteriore obiettivo specifico che la misura intende perseguire è un obiettivo di semplificazione: estendere l'applicazione del regime semplificato di autorizzazioni urbanistiche ed edilizie, introdotto dall'articolo 1-*quater*, commi 2 e 2-bis, della legge n. 338 del 2000, alle procedure volte a destinare i beni sopra richiamati a residenze e alloggi universitari, per le quali la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell'Agenzia del demanio svolge il ruolo di stazione appaltante.

Infine, ulteriore risultato cui la misura tende è quello di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento del target M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedendo la possibilità di avvalersi, previa convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per lo svolgimento da parte della stessa delle attività di supporto tecnico, ivi incluso il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi. La medesima Struttura si occuperà, altresì, del rilascio dell'attestazione certificante la creazione e la disponibilità all'assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338.

Anche relativamente all'**articolo 7**, l'obiettivo è quello di facilitare la realizzazione degli obiettivi del PNRR in tema di *housing*, aumentando il numero di alloggi universitari tramite l'erogazione di un

finanziamento, di importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al POLIMI.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le norme proposte si armonizzano perfettamente con il quadro normativo nazionale vigente, conformandosi alle rinegoziazioni dei parametri relativi agli obiettivi di competenza MUR del P.N.R.R.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'articolo 4 modifica l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e l'articolo 7-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87).

L'articolo 6 incide, in particolare sull'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Il medesimo articolo incide, inoltre, sulla legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*».

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Le disposizioni normative di competenza sono compatibili con l'attuale assetto costituzionale inerente al riparto delle competenze tra Stato italiano e Unione europea, segnatamente con l'articolo 117 della Costituzione, nonché con il principio costituzionale di tutela del diritto allo studio.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le norme proposte non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli altri enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di un decreto-legge, l'intervento non contiene rilegificazioni, né la materia disciplinata è stata oggetto di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le norme di competenza sono compatibili con l'ordinamento normativo europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

La materia non è oggetto di procedura di infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dagli interventi previsti è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza al riguardo, né risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il carattere specifico delle misure contemplate dall'intervento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello europeo, salvo il rispetto del principio generale della non discriminazione.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nelle norme di competenza non sono contenute nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Le norme di competenza fanno ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano effetti abrogativi impliciti, né norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non risultano disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti attuativi successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso, quindi, necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Disposizioni in materia di istruzione: **articoli 8-11**

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e del merito

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il complesso delle proposte normative in materia di istruzione rispondono tutte al comune obiettivo di rafforzare e accelerare la piena realizzazione delle misure previste nel PNRR con specifico riferimento al settore scolastico. L'urgenza, quindi, è connessa sia alla citata esigenza di raggiungere i risultati contenuti nel PNRR che, in termini finanziari, all'opportunità di recuperare delle risorse rimaste altrimenti inutilizzate.

La proposta normativa di cui all'**articolo 8** interviene in materia di istruzione tecnologica superiore (ITS *Academy*) e ha l'obiettivo di promuoverne l'internazionalizzazione, tenuto conto che gli ITS *Academy*, nell'ambito del Piano Mattei, stanno incrementando e sviluppando la propria attività di promozione all'estero. La norma mira a migliorare l'efficacia della Riforma del PNRR (M4-C1-R.1.2) consentendo di dare ulteriore flessibilità, per la durata del Piano, alle risorse assegnate su base nazionale, nonché dando una ulteriore spinta alla capacità di potenziare l'offerta formativa, in un'ottica di internazionalizzazione, tipica del sistema terziario universitario. A tale scopo, la proposta normativa inserisce tra le attività finanziate dal Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'articolo 11 della legge n. 99/2022, la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* finalizzata a incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, anche per i percorsi attivati all'estero. La proposta riveste carattere di urgenza perché consente di impiegare risorse rimaste altrimenti inutilizzate.

La disposizione di cui all'**articolo 9** interviene sulla disciplina prevista in materia di reclutamento e di immissione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici, al fine di uniformarla a quella prevista per analoghe categorie di docenti.

In particolare, la disposizione interviene sull'articolo 18-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ai sensi del quale i vincitori del concorso su posto comune che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1 (ossia i requisiti previsti per la fase transitoria, nell'ambito della riforma PNRR sul reclutamento) sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale.

L'intervento normativo in esame si limita ad estendere la medesima disciplina anche per i vincitori del concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato, durante la fase transitoria, con il solo possesso del titolo di studio richiesto a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, come richiamato all'articolo 5, comma 2, consentendo loro, quindi, di completare il percorso di formazione nel primo anno di servizio (ovvero 2024/25), mediante l'accesso di diritto ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale.

La disposizione di cui all'**articolo 10** incrementa il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), prioritariamente al fine di remunerare il personale scolastico impegnato nelle attività di supporto al PNRR – la cui implementazione è nel suo momento di picco – oltre che nelle attività amministrative concernenti le cessazioni dal servizio.

L'intervento consente, quindi, di dare una risposta concreta all'urgenza di supportare il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche impegnato nella gestione delle pratiche pensionistiche, per le quali, da questo anno scolastico si prevede l'utilizzo esclusivo del sistema di gestione

informatizzata dell'INPS, a fronte di un numero di cessazioni che per l'anno in corso saranno oltre 30 mila.

Infine, la proposta normativa di cui all'**articolo 11** è inserita nella cornice generale dell'impegno previsto dal PNRR nell'ambito delle misure finalizzate alla riduzione dei divari territoriali e di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica.

In particolare, mediante il recupero di risorse rimaste altrimenti inutilizzate, si consente la prosecuzione degli interventi di fornitura gratuita dei libri di testo, consentendo, altresì, di allargare la platea dei beneficiari della gratuità dei libri di testo sulla base dell'ISEE.

Inoltre, le proposte normative contenute agli articoli 10 e 11 consentono, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, di addivenire alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate, destinandole ad azioni realizzabili entro l'anno 2024.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il complesso delle proposte normative in materia di istruzione sono da collocare nella cornice costituzionale costituita dagli articoli 33, 34, 97 e 117, secondo comma, lettera n) e terzo comma della Costituzione.

Con riferimento all'**articolo 8**, interviene nell'ambito dell'istruzione tecnologica superiore.

In particolare, in attuazione della legge n. 296 del 2006, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, ha riorganizzato il Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e ha previsto la costituzione degli Istituti tecnici superiori, che si inseriscono nel quadro dell'istruzione post-secondaria non accademica. Gli stessi, come si dirà poi nel proseguo, sono divenuti Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), con la legge n. 99/2022.

La proposta si colloca, altresì, nel quadro normativo di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante "Disposizioni urgenti per il Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano", convertito con modificazioni dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.

Con riferimento all'**articolo 9**, il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente il "riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e in particolare dagli articoli 5 e 18-bis, che recano le disposizioni concernenti il reclutamento e l'immissione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

Con riguardo al reclutamento del personale docente il quadro normativo nell'ambito del quale si inserisce è costituito, altresì, dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Con riferimento all'**articolo 10**, l'intervento, tenuto conto della specificità del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, si colloca nel quadro della contrattazione collettiva, ed in particolare negli articoli 40 del CCNL istruzione 2016-2018 e 78 del CCNL istruzione 2019-2021. Inoltre, per gli elementi peculiari con le procedure di gestione delle pratiche pensionistiche mediante il nuovo sistema attivato a decorrere dal presente anno scolastico, il quadro di riferimento è altresì integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 25 settembre 2024, n. 188, recante disposizioni in materia di cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025.

Infine, con riguardo alla proposta di cui all'**articolo 11**, l'intervento si colloca nel quadro normativo costituito dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, che prevede che i comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore, entrambi in possesso dei requisiti richiesti (situazione ISEE ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 8** incide sulla disciplina del sistema di istruzione tecnologica superiore, favorendone l'internazionalizzazione. In dettaglio, il comma 1, lettera a), della disposizione in esame specifica che, tra le attività finanziate dal Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11 della legge n. 99/2022, è, altresì, ricompresa la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy finalizzata a incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, anche per i percorsi attivati all'estero.

In un'ottica di massimizzazione ed efficientamento, il comma 1, alla lettera b), mira a consentire, esclusivamente per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, un utilizzo più flessibile delle risorse del Fondo, che possono essere impiegate non più solo per le spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ma, più in generale, anche in deroga alle priorità individuate, nell'utilizzo in via ordinaria del citato Fondo, dall'articolo 11, comma 2 della medesima legge.

Il comma 2 della disposizione in commento destina le risorse necessarie alla promozione dell'internazionalizzazione per l'anno 2024: i fondi sono destinati al potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche presso sedi all'estero, e all'ampliamento dell'offerta formativa.

L'intervento previsto dall'**articolo 9** reca disposizioni che incidono in materia di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici. In particolare, interviene sull'articolo 18-*bis*, comma 4, del d.lgs. n. 59 del 2017, consentendo anche ai vincitori di concorso che vi abbiano partecipato, per i posti di insegnante tecnico-pratico, durante la fase transitoria, con il solo possesso del titolo di studio fino al 31 dicembre 2024, di accedere ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di diritto.

L'intervento di cui agli **articoli 10 e 11** non incide su norme esistenti poiché si limita a impiegare delle risorse rimaste altrimenti inutilizzate.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo. Inoltre, appare in linea anche con i principi costituzionali di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, quali sanciti nell'articolo 97.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti alla competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, l'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'art. 118 della Costituzione, in quanto non prevedono e né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia oggetto dell'intervento non forma oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di leggi specifici relativi alla materia oggetto dell'intervento normativo.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

La proposta in esame non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano esserci procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

La proposta oggetto dell'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano pendenti innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, modificandosi le seguenti disposizioni:

- con riferimento all'articolo 8, si interviene sull'articolo 11, comma 2, lettera a), primo periodo, e sull'articolo 14, comma 5-ter, della legge 15 luglio 2022, n. 99;
- con riferimento all'articolo 9, si interviene sull'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- con riferimento all'articolo 11, si interviene sull'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Con riferimento all'articolo 10 non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La proposta normativa non produce effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

La proposta normativa oggetto dell'intervento non prevede atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'istruzione e del merito e dell'ISTAT, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

TITOLO: decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 - Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'università e della ricerca, Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale *“Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l’AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l’Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l’AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un’unica relazione AIR”*.

Le relazioni AIR settoriali sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.

- 1) **Disposizioni in materia di lavoro:** articoli 1-3
- 2) **Disposizioni in materia di sistema universitario:** articoli 4-7
- 3) **Disposizioni in materia di istruzione:** articoli 8-11

Disposizioni in materia di lavoro: **articoli 1-3**

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il decreto-legge n. 160 del 2024 è stato adottato per corrispondere alla straordinaria necessità e urgenza di integrare l’attività di contrasto al lavoro sommerso svolta dallo Stato e dagli altri enti preposti, attraverso l’adozione di una serie di specifiche misure, tra cui la ridefinizione delle relative competenze di alcuni soggetti istituzionali, nonché al fine di intervenire per la risoluzione di situazioni di crisi occupazionali che hanno investito le imprese operanti nel settore della moda.

Per quanto attiene, in particolare, alle misure di contrasto al lavoro sommerso, l’articolo 1 del richiamato decreto-legge modifica l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, inerente alla rete agricola di qualità. La disposizione interviene sulla composizione della Cabina di regia che sovrintende alla rete, sostituendo l’Inail all’ANPAL, ormai soppresso (comma 1). L’Inail viene sostituito all’ANPAL anche nella composizione del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, attraverso la modifica dell’articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (comma 2).

La disposizione provvede, altresì, alla modifica dell’articolo 1, comma 863, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di favorire e incentivare l’adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, delle aziende agricole che sono in regola con le norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto, prevedendo l’inserimento nei bandi INAIL di criteri di premialità per le imprese agricole che accedono ai finanziamenti dell’istituto, di cui agli articoli 862 ss. della legge 28 dicembre 2015, n. 208, cd. “ISI Agricoltura” (comma 3).

La novella dell’articolo 29, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, incide sull’Ispettorato Nazionale del Lavoro, prevedendo che, per i dodici mesi successivi all’iscrizione del datore di lavoro nella Lista di conformità, l’Ispettorato possa valutare di non procedere a ulteriori verifiche nei confronti della sua azienda nell’ambito dello specifico perimetro dei controlli già effettuati, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica (comma 4).

I commi da 5 a 10 dell’articolo 1 introducono e disciplinano gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), quali strumenti di verifica di regolarità contributiva delle aziende.

In particolare, si prevede l’introduzione degli indici, elaborati ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96, che, in fase di prima applicazione, verranno applicati a solo due settori, con i relativi codici ATECO, tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva (commi 5 e 6). Si prevede, altresì, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’INPS e l’Ispettorato nazionale del lavoro, provvederà con proprio decreto, da adottarsi entro il 31 dicembre 2025, ad individuare gli ISAC per i primi due settori e a stabilire le premialità, i criteri e le modalità per l’aggiornamento degli stessi, nonché le ipotesi di esclusione dell’applicabilità (comma 7). In seguito, gli ISAC saranno estesi ad altri 6 settori (comma 8). Si prevede che dall’attuazione delle precedenti disposizioni non devono derivare modifiche agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti (comma 9). Infine, vengono stabiliti i relativi costi di attuazione (comma 10).

Infine, la disposizione introduce una modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, prevedendo un comma 1-ter, che consente l'accesso al Portale nazionale del sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nell'ambito delle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Si prevede che, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati i dati oggetto di condivisione, nonché i soggetti abilitati ad accedere (comma 11).

L'articolo 2 del decreto-legge n. 160 del 2024 introduce interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda e delle piccole imprese, prevedendo che, in deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro e agli artigiani, con un numero di dipendenti pari a 15 o inferiore, che operano nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, è riconosciuta, per l'anno 2024, dall'INPS, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, per un periodo massimo di dieci settimane da fruire entro il 31 dicembre 2024.

1. INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI DA AFFRONTARE, CON RIFERIMENTO ALL'AREA O SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE IN CUI SI INSERISCE L'INIZIATIVA NORMATIVA, CON ILLUSTRAZIONE DELLE ESIGENZE E DELLE CRITICITÀ DI TIPO NORMATIVO, AMMINISTRATIVO, ECONOMICO E SOCIALE CONSTATATE NELLA SITUAZIONE ATTUALE, CHE MOTIVANO L'INTERVENTO.

Il decreto-legge in esame, per la parte di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nasce dalla necessità ed urgenza di rafforzare e integrare gli strumenti già introdotti per contrastare il lavoro sommerso, nonché di sostenere le imprese operanti nel settore della moda la cui crisi ha prodotto effetti negativi a livello occupazionale. Si tratta di fenomeni che, sebbene sotto profili diversi, incidono negativamente sul mercato del lavoro, producendo effetti distorsivi e negativi sulla qualità e produttività del lavoro, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché, sulla condizione economica e sociale dei lavoratori.

In particolare, la diffusione del lavoro sommerso, che costituisce la principale forma di sfruttamento lavorativo, produce un generale abbassamento delle retribuzioni e delle tutele dei lavoratori, ma anche ad una riduzione della qualità delle prestazioni, perché spesso affidate a soggetti privi di adeguata preparazione rispetto alla mansione assegnata. Inoltre, il fenomeno contribuisce alla crescita degli infortuni sul lavoro, in quanto al lavoratore assunto in nero non è data un'adeguata formazione, che costituisce un costo per l'azienda, e, di conseguenza, lo stesso sarà esposto ad una maggiore probabilità di incorrere in infortuni, anche gravi, sul lavoro. A ciò si aggiunge il mancato versamento dei contributi previdenziali, che costituisce un danno sia per il lavoratore, che rimarrà privo di copertura pensionistica, sia per l'INPS, privato di risorse per erogare le prestazioni pensionistiche attuali, e, infine, per la collettività, che dovrà accollarsi il peso del lavoratore che non è più in grado di lavorare per limiti di età attraverso gli istituti di sostegno sociale, come la pensione sociale.

Il fenomeno del lavoro sommerso in Italia riguarda quasi tre milioni di lavoratori, che sono il 12,5% rispetto al totale degli occupati regolari. Il totale del sommerso vale 200 miliardi ed è cresciuto del 9,6%. La parte legata all'illegalità è di circa 20 miliardi ed è anch'essa stabile. In generale, l'incidenza del lavoro irregolare resta più rilevante nel terziario (14,6%) e raggiunge livelli particolarmente elevati nel comparto degli altri servizi alle persone (39,3%), dove si concentra la domanda di prestazioni lavorative non regolari da parte delle famiglie, badanti e colf. Molto significativa risulta la presenza di lavoratori irregolari in agricoltura (17,4%), nelle costruzioni (12,4%) e nel commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (14,5%).

Per contrastare il fenomeno del lavoro nero in tutti i settori economici interessati, sono state introdotte di recente numerose disposizioni, che hanno razionalizzato l'impianto sanzionatorio e rafforzato, da un lato, i controlli volti al contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e, dall'altro, il sistema di politiche attive finalizzate al reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro. Infine, sono state adottate misure per rafforzare il rispetto delle norme poste a tutela della salute e sicurezza.

Nell'ultimo anno, infatti, è stato adottato il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", che in attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025 (Componente 1 della Missione 5 del PNRR), ha previsto, tra le misure di contrasto al lavoro irregolare e alle violazioni in ambito contributivo:

- l'accesso ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale subordinato, non solo al possesso del DURC, ma anche all'assenza di violazioni in materia di lavoro e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'incremento delle sanzioni comminate per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, all'articolo 12 del decreto legislativo n. 136 del 2016 e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 66 del 2003, nonché l'incremento della c.d. maxisanzione, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002;
- la reintroduzione della fattispecie di reato contravvenzionale e delle relative sanzioni penali, aumentate del 20%, previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di contrastare il dilagante fenomeno della somministrazione abusiva di personale, spesso dissimulata con contratti di appalto e di distacco fittizi;
- l'incentivo alla regolarizzazione dei lavoratori in agricoltura, evitando che il trattamento sanzionatorio per il caso di mancato rispetto dei limiti previsti per il lavoro subordinato occasionale risulti più severo rispetto alle ipotesi più gravi di utilizzo di lavoratori in nero in tale settore;
- l'introduzione di una lista di conformità in cui viene inserito il datore di lavoro, nell'ipotesi in cui, all'esito dell'accertamento ispettivo, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con conseguente esenzione di tali datori di lavoro da ulteriori verifiche da parte dell'INL nelle materie oggetto degli accertamenti;
- l'introduzione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, la c.d. patente a crediti.

Con il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, tra le altre, sono state introdotte le seguenti previsioni, in linea con il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso:

- il rafforzamento delle banche dati degli enti incaricati della vigilanza attraverso l'implementazione dell'interoperabilità;
- l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura, quale strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale;
- istituzione presso l'INPS della Banca dati degli appalti in agricoltura, alla quale avranno accesso il personale ispettivo dell'INL, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL.

Da ultimo, si segnala il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale", nel quale sono state introdotte diverse disposizioni finalizzate al contrasto al lavoro sommerso, tra le quali:

- la previsione di una disciplina specifica che favorisca la denuncia di situazioni di sfruttamento lavorativo, mediante la creazione di un sistema di assistenza e tutela per il denunciante e la sua famiglia;
- l'ingresso, al di fuori delle quote, di lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o socio-sanitaria da collocare attraverso le agenzie per il lavoro;
- l'innalzamento del 20% della sanzione per il reato di appalto illecito, come previsto dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.

Le disposizioni adottate, non hanno, però, completato il quadro normativo, rendendo necessario integrare le misure di contrasto al lavoro nero in attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025 e della Componente 1 della Missione 5 del PNRR.

Per quanto attiene alle crisi occupazionali, il settore della moda italiana sta vivendo una crisi profonda. Nel primo semestre del 2024, le imprese del settore hanno subito un calo del 5,3% delle esportazioni che si traduce in una perdita di 1,8 miliardi di valore. Concretamente, tra gennaio e giugno, le aziende hanno registrato un calo di 9,7 milioni di euro al giorno dei ricavi di vendite all'estero, a cui si aggiungono quelle per singolo territorio. Il crollo dell'export della moda ha interessato con flessioni superiori alla media nazionale: la Toscana (-13% per una perdita di 936 milioni), la Lombardia (-8,8% pari ad una perdita di 826 milioni), il Veneto (-7,6% pari a 455 milioni in meno) e le Marche (-5,7% equivalente a 77 milioni persi). A livello provinciale, il crollo più vertiginoso in termini di percentuali delle esportazioni della moda, si registra a Varese (199 milioni, -28,7%), segue Firenze (778 milioni, -16,5%), Treviso (204 milioni, -15,7%) e Biella (127 milioni, -15,6%).

Anche per quanto riguarda la produzione, nel mese di luglio si è registrato un calo del 18,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, con un calo complessivo del 10,8% tra gennaio e luglio 2024. Trend in negativo anche per gli ordini delle imprese della moda: ad agosto si evidenzia un saldo negativo di -7,7 rispetto al -3,5 del mese di giugno. Una crisi che, inevitabilmente, si ripercuote sulle previsioni di assunzione per il trimestre settembre – novembre 2024, che subiscono una diminuzione del 5,6% rispetto allo scorso anno.

Questa contrazione del mercato influisce negativamente su milioni di lavoratori del tessile, costituito per la maggior parte, da donne, che rivestono per lo più le mansioni di operaie. Secondo, lo studio sul "Gender Gap" sviluppato da Pwc nel settore della moda, quasi sette donne su dieci impiegate (pari al 69,2 per cento) sono operaie, a fronte di uno 0,9 per cento di quadri e di uno 0,3 per cento di dirigenti. La difficoltà del comparto moda, quindi, influisce negativamente soprattutto sulle lavoratrici donne, aggravando la condizione di un segmento di lavoratori già debole, perché caratterizzato da salari mediamente più bassi, maggiore incidenza di licenziamenti e dimissioni, soprattutto a causa degli impegni di assistenza e cura dei membri della famiglia, e maggiori difficoltà di ricollocamento lavorativo, nonché sulle imprese di piccole dimensioni, più esposte alle fluttuazioni e ai cambiamenti del mercato. Si è reso, quindi, urgente un intervento normativo che accompagni e sostenga, attraverso la cassa integrazione, le aziende e i lavoratori, evitandone, il licenziamento in attesa di una ripresa del settore.

Per fronteggiare le problematiche sopra indicate sono stati adottati provvedimenti indirizzati ad incentivare l'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, prevedendo l'inserimento nei bandi INAIL di criteri di premialità per le imprese agricole che accedono ai finanziamenti dell'INAIL, di cui agli articoli 862 ss. della legge 28 dicembre 2015, n. 208, cd. "ISI Agricoltura. Pertanto, i destinatari della misura sono le aziende che hanno aderito alla predetta rete del lavoro agricolo di qualità, che attualmente sono, secondo i dati INPS, sono 6.555. Inoltre, è stato introdotto un ulteriore incentivo alla regolarità delle aziende, rappresentato dall'iscrizione, su base volontaria, nella Lista di conformità dell'INL. L'incentivo è costituito dalla possibilità di esenzione dal controllo per un anno, per le aziende risultate in regola a seguito dell'ispezione, nell'ambito dello specifico perimetro dei controlli già effettuati, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le

richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. Dai dati a disposizione dell'INL risulta che negli ultimi sei mesi sono risultate regolari n. 8.564 aziende, mentre i dati relativi alle imprese iscrivibili nella "Lista di Conformità INL" saranno visualizzati, previa definizione di alcuni aspetti amministrativi, in esito al rilascio dei relativi applicativi.

Infine, per sostenere il settore della moda è stato previsto un ampliamento della cassa integrazione destinata alle aziende del comparto. Secondo quanto emerge dagli archivi gestionali dell'INPS, per l'anno 2023, risultano destinatari della misura circa 124.400 lavoratori dipendenti da aziende con un numero di dipendenti inferiori o pari a 15, con una retribuzione media mensile ponderata pari a 1.340,8 euro, e sono circa 30.000 i lavoratori che saranno coinvolti dall'ammortizzatore in deroga proposto dalla norma.

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO NORMATIVO.

2.1 Obiettivi generali

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legislativo n. 160 del 2024 hanno, quali obiettivi generali, il rafforzamento degli strumenti di contrasto al lavoro sommerso, nonché il sostegno delle aziende del settore della moda in crisi.

2.2. Obiettivi specifici

Costituiscono obiettivi specifici delle disposizioni degli articoli 1 e 2:

- favorire le strategie contro il lavoro sommerso e il caporalato della Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità e del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura;
- incentivare le aziende, anche quelle del settore agricolo, alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, e alla stipula di contratti di lavoro secondo le regola della contrattazione collettiva;
- rafforzare gli strumenti di controllo e verifica della regolarità contributiva delle aziende;
- rafforzare gli strumenti di controllo e verifica di regolarità delle aziende a disposizione delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici;
- sostenere le aziende, gli artigiani e i lavoratori dipendenti del settore della moda.

Gli indicatori sono individuati:

- nel numero di aziende agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità, rispetto al numero di aziende agricole presenti sul territorio nazionale;
- nel numero di aziende che aderisce alla Lista di qualità dell'INL, rispetto al numero di aziende controllate nell'anno e risultate regolari;
- numero di aziende e di artigiani che hanno accesso agli ammortizzatori del settore moda rispetto al numero delle istanze presentate all'INPS.

3. INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI DESTINATARI, PUBBLICI E PRIVATI, DELL'INTERVENTO E DEFINIZIONE DELLA LORO CONSISTENZA NUMERICA.

Destinatario delle misure di contrasto al sommerso introdotte dall'articolo 1, commi 1 e 2, è l'Inail che è stato inserito tra i componenti della Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità e del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Con il comma 3 del medesimo articolo, l'Inail è chiamato a inserire l'iscrizione alla predetta Rete tra i criteri di preferenza nei bandi destinati alle aziende agricole. Ulteriori destinatari della norma sono le aziende che aderiscono alla Rete agricola di qualità, che sono circa 6.500.

L'Ispettorato nazionale del lavoro è destinatario della previsione normativa del comma 4, in quanto la disposizione prevede che, nell'orientare la propria attività di vigilanza, l'INL può non procedere a ulteriori verifiche alle aziende che sono risultate regolari al controllo e che, quindi, vengono considerate a minor rischio di irregolarità. La norma interessa anche tutte le aziende potenziali oggetto di verifica, che nel 2023 sono state circa 100.000.

I commi da 5 a 10, inerenti agli ISAC, vedono come destinatario sia l'INPS, del quale costituiscono uno strumento per la valutazione della affidabilità contributiva, nonché il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infatti, l'individuazione dei primi due settori da sottoporre a ISAC, le premialità da applicare, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi, nonché le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti, sono affidate ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come anche l'individuazione dei sei successivi settori soggetti a controllo.

Il comma 10 è, invece, è diretto all'Ispettorato nazionale del lavoro che gestisce il Portale nazionale del sommerso, nonché alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, che vi avranno accesso.

L'articolo 2 vede come destinatari le aziende del comparto moda, nonché gli artigiani e i lavoratori dipendenti, nonché l'INPS, che eroga il sostegno al reddito.

4. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO, CON DESCRIZIONE E, OVE POSSIBILE, QUANTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI IMPATTI (BENEFICI E COSTI ATTESI) PER CATEGORIE DI DESTINATARI E PER LA COLLETTIVITÀ NEL SUO COMPLESSO.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

Per quanto attiene agli impatti delle disposizioni introdotte con il decreto-legge n. 160 del 2024, l'articolo 1, rafforzando le misure premiali in favore delle aziende coinvolte dovrebbe portare ad un numero sempre maggiore di imprese in regola con le assunzioni, con le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, con conseguente beneficio per i lavoratori, che potranno essere garantiti nelle condizioni di lavoro, nella retribuzione e nei versamenti assicurativi e contributivi. La regolarità delle aziende giova anche al mercato nel suo complesso e alla concorrenza, che viene distorta da imprese che si avvantaggiano indebitamente dei minori costi che il lavoro nero garantisce. Nel contempo, gli indici sintetici di affidabilità contributiva costituiscono, con la loro funzione di controllo e verifica, a sollecitare il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi da parte delle aziende inserite nel sistema e dovrebbe condurre ad un progressivo aumento della contribuzione, come è avvenuto anche per gli ISA in ambito fiscale. Infine, la partecipazione delle amministrazioni al Portale per il sommerso porterà ad agevolare le verifiche di loro competenza nell'ambito di gare di appalto e di erogazione di fondi pubblici o di concessione di altri benefici o premialità, riducendo i tempi delle procedure amministrative, con conseguente beneficio in termini di efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e garantendo l'esclusione delle imprese non in regola.

L'articolo 2, introducendo un ulteriore sostegno al reddito in favore delle aziende della moda, non solo offre un sostegno economico ai lavoratori, ma anche alle loro famiglie, garantendo anche il livello occupazionale nel settore. Inoltre, la misura tutela le aziende di piccole dimensioni, più suscettibili di risentire negativamente delle oscillazioni dei mercati, che possono mantenere la propria attività in attesa di una ripresa del mercato. Infine, per sostenere il comparto della moda è stato previsto.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Per quanto attiene agli ISAC, l'articolo 1 prevede che l'approvazione degli stessi per i primi due settori e l'individuazione delle premialità da applicare, dei criteri e delle modalità per l'aggiornamento periodico, nonché delle ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti, sono rimesse ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS e l'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottarsi entro il 31 dicembre 2025. Con le medesime modalità è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.

Per quanto attiene il portale del sommerso, è previsto che con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione tra le amministrazioni.

Per le altre disposizioni non sono previste specifiche modalità attuative.

5.2 Monitoraggio

L'erogazione dell'integrazione salariale del settore moda è sottoposta al monitoraggio del limite di spesa da parte dell'INPS che provvede a fornire i relativi risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici.

Per le altre previsioni normative non sono state introdotte specifiche modalità di monitoraggio, rimesse, pertanto, alle procedure di controllo e verifica dell'INL e dell'INAIL.

Disposizioni in materia di sistema universitario: **articoli 4-7**

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La presente relazione è stata predisposta, in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 10 del D.P.C.M. n. 169 del 15 settembre 2017.

Si tratta, per quanto di competenza, dell'articolo 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza», dell'articolo 5, recante «Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio Universitario Nazionale», dell'articolo 6, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi universitari al fine del conseguimento del target M4C1- 30 del PNRR», dell'articolo 7, recante «Disposizioni urgenti in materia di promozione di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano».

Nell'ambito della relazione, attraverso la preventiva analisi del contesto in cui si inseriscono gli interventi proposti, vengono individuate le problematiche di carattere economico e sociale che sono gradualmente emerse nel percorso volto alla realizzazione dei target del Ministero dell'università e della ricerca di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e pertanto vengono individuati i nuovi obiettivi che le norme proposte si propongono di realizzare per il superamento delle criticità emerse; vengono, altresì, individuati gli indicatori per misurarli; in ultimo, si dà atto della preliminare valutazione dei presunti impatti degli stessi (benefici e costi attesi), delle modalità di attuazione dell'intervento e di effettuazione del monitoraggio.

Le norme di competenza, in particolare, constano di due proroghe, quella relativa all'Abilitazione Scientifica Nazionale e quella relativa al Consiglio Universitario Nazionale (articoli 4 e 5) e di due importanti misure in tema di alloggi per studenti (articoli 6 e 7).

1. Contesto e problemi da affrontare.

Le norme di competenza sono tutte necessarie ed urgenti al fine di assicurare la migliore attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il PNRR, per sua natura, influenza, in misura disomogenea, l'agenda normativa, trattandosi di un programma di risultati che devono essere necessariamente realizzati in un arco temporale ben definito per cui si rende necessario e indispensabile adeguare, di volta in volta, a seconda delle problematiche emerse, gli interventi normativi al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi previsti.

Le criticità da superare nelle more della predisposizione di talune riforme, ormai non più procrastinabili, nonché la necessità di poter realizzare, entro i tempi previsti, gli obiettivi del P.N.R.R. in tema di housing universitari, ha condotto all'inserimento nel decreto-legge delle proposte normative in analisi.

Quanto all'articolo 4, l'articolo 7-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87) aveva stabilito che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale sui gruppi scientifico-disciplinari (art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), la tornata di ASN 2023-2025 si svolgesse in deroga a quanto disposto dall'art. 16, comma 3, lett. f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e che, quindi, le Commissioni permanessero in carica per soli diciotto mesi.

Tuttavia, all'esito dell'adozione del predetto decreto sui gruppi scientifico-disciplinari (D.M. del 2 maggio 2024, prot. n. 639), è emersa la necessità di modificare, conseguentemente, le modalità di reclutamento del personale docente di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di revisionare il sistema complessivo dell'ASN (mediante regolamenti – da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – incidenti sulle modalità di svolgimento della procedura e sulla determinazione dei valori soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica). A ciò si aggiunga, inoltre, la necessità di perseguire uno degli obiettivi fondamentali fissati in ambito universitario nel PNRR, ossia la riduzione del livello di precariato e la strutturazione di modalità di reclutamento e percorsi accademici strutturati e calibrati in modo tale da portare a compimento e stabilizzare le nuove progettualità di ricerca concordate.

Tali obiettivi essenziali, da perseguire mediante apposite riforme, dovevano, però, essere temperati con le aspettative legittime di coloro che intendessero presentare domanda per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della prosecuzione della carriera accademica e di ricerca. Da qui, la necessità di scongiurare rallentamenti o blocchi procedurali e, quindi, salvaguardare codeste aspettative mediante la proroga della carica delle attuali Commissioni ASN. È in tale contesto, inoltre, che si inserisce anche l'estensione per un ulteriore anno del periodo di validità della modalità di reclutamento di cui all'art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ugualmente in linea con l'orizzonte temporale di attuazione del PNRR.

La medesima ratio, vale a dire consentire la continuità dell'azione amministrativa nelle more di un necessario intervento di riforma, ispira l'articolo 5, che posticipa di un anno, sino al 31 luglio 2025, il termine di durata in carica del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), nella sua attuale composizione, in attesa della emanazione della normativa di riordino dello stesso, dettata da esigenze di semplificazione e razionalizzazione.

Il CUN, le cui competenze sono definite dalla legge 16 gennaio 2006, n. 18, non appare più idoneo a rispondere alle esigenze di un sistema in continuo divenire e molto diverso rispetto al contesto in cui è stato istituito. Nella sua composizione attuale 58 persone (di cui 42 docenti eletti in rappresentanza delle quattordici aree disciplinari, tre componenti eletti in rappresentanza del personale tecnico amministrativo e i rimanenti tredici designati in rappresentanza delle altre componenti del sistema universitario) non è più attuale, in quanto, nel tempo, si sono affiancati ulteriori organi, ugualmente ausiliari del Ministero dell'università e della ricerca, quali la CRUI, il CODAU, il CNSU, che già rappresentano, rispettivamente, i rettori, il personale tecnico amministrativo, gli studenti. Allo stato, pertanto, si assiste ad una commistione o, addirittura, ad una duplicazione delle competenze non più accettabile.

Risulta opportuna una riforma complessiva dell'organizzazione e della composizione di tale organo, in un'ottica di semplificazione, al fine di renderlo un organismo, pur sempre elettivo, ma più "snello", adeguato alle nuove esigenze.

Quanto all'articolo 6, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 n. 16051/2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia, e della conseguente modifica della Riforma M4C1- 1.7 "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti", è stato necessario adeguare il quadro normativo di riferimento.

Pertanto, tale articolo, inserito nel decreto-legge e rubricato “Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR”, introduce alcune modifiche relative alla disciplina in materia di housing universitario che rispondono all'esigenza di ampliare l'offerta di immobili e servizi volta a fronteggiare l'emergenza alloggiativa degli studenti fuori sede, e accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati al raggiungimento del target M4C1- 30 che prevede la realizzazione di 60.000 nuovi posti letto entro il 30 giugno 2026.

Anche l'articolo 7 mira a realizzare gli obiettivi del Ministero dell'università e della ricerca di cui al PNRR in materia di housing, in questo caso trattasi di interventi di costruzione e riqualificazione di infrastrutture volti a completare l'allestimento del nuovo campus universitario del Politecnico di Milano e, conseguentemente, ad incrementare il numero di alloggi universitari.

Destinatari delle norme proposte

Quanto all'articolo 4, destinatari diretti della norma saranno i 950 commissari, componenti le 190 commissioni il cui mandato viene prorogato, nonché i potenziali candidati che presenteranno domanda nei due quadrimestri di nuova istituzione al fine di conseguire l'abilitazione; destinatari indiretti saranno i 36 responsabili unici del procedimento (RUP) e i 35 atenei universitari attualmente coinvolti nella tornata.

Quanto all'articolo 5, destinatari diretti sono i 58 componenti del CUN che vedono la prosecuzione del loro mandato e gli stakeholders da questi rappresentati, destinatario indiretto è lo stesso Ministero dell'università e della ricerca, di cui il CUN rappresenta l'organo consultivo e propositivo e nei cui confronti lo stesso esprime pareri, formula proposte, adotta mozioni, raccomandazioni, svolge attività di studio ed analisi.

Relativamente all'articolo 6, tra i destinatari diretti della norma in esame vi sono sia il Commissario straordinario in materia di housing (di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) che il Ministero dell'università e della ricerca, i quali possono, entrambi, richiedere il coinvolgimento della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, (ex articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), in qualità di stazione appaltante. I destinatari indiretti sono 60.000 studenti che potranno beneficiare dei posti letto alla scadenza del target.

Destinatari diretti dell'articolo 7 sono il Politecnico di Milano e la Fondazione scuole civiche di Milano, ente autorizzato per taluni corsi di studio, a seguito di valutazione da parte del Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione artistica e Musicale (CNAM) e dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario (ANVUR) al rilascio di diplomi accademici ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, nonché gli studenti, i docenti, il personale tecnico amministrativo di entrambe le istituzioni. Destinatari indiretti sono la Regione Lombardia ed il Comune di Milano che vedranno aumentare considerevolmente l'attrattività sociale ed economica della zona destinata alle nuove residenze universitarie ed ai connessi servizi a disposizione non solo degli studenti ma anche della cittadinanza, nonché le imprese e le “startup”, operanti in quell'area, in particolare nel settore dell'innovazione e della ricerca.

2. Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori.

2.1 Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo generale dell'intervento normativo è quello di garantire la realizzazione degli obiettivi del PNRR di competenza di questo Dicastero.

Relativamente agli obiettivi specifici che le norme si propongono di realizzare, si rappresenta che:

- quanto all'articolo 4, l'obiettivo specifico è quello di evitare che, nelle more dell'emanazione della riforma universitaria, le procedure di reclutamento dei docenti universitari siano rallentate. Per questo motivo la disposizione normativa prevede, nell'ambito della "tornata" 2023-2025 dell'abilitazione scientifica nazionale, due ulteriori quadrimestri (IV e V) volti a garantire la continuità del cd. "sistema a sportello", nonché l'estensione sino al quindicesimo anno successivo all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 (e dunque sino al 31 dicembre 2026) del periodo di validità per far ricorso alla modalità di reclutamento di cui all'art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- quanto all'articolo 5, l'obiettivo specifico è quello di realizzare la riforma avente ad oggetto la composizione del CUN ed allo stesso tempo assicurare la continuità di funzionamento di tale organo. Per realizzare tale obiettivo, considerato che l'attuale normativa prevede una scadenza e conseguente rinnovo biennale, al cinquanta per cento, dei componenti del CUN la misura prevede la prorogatio, in via transitoria, della durata in carica dei suoi membri sino al 31 luglio 2025, confermando lo status quo al fine di giungere ad una nuova e rinnovata composizione del Consiglio, come sarà previsto dalla nuova disciplina.

- quanto all'articolo 6, la disposizione in esame, modificando il comma 2-bis dell'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è, innanzitutto, finalizzata ad allargare l'elenco dei beni immobili che possono essere adibiti ad alloggi universitari, prevedendo che anche quelli confiscati alla criminalità organizzata possano essere destinati a residenze nell'ambito della riforma dell'housing universitario.

Ulteriore obiettivo specifico che la misura intende perseguire è un obiettivo di semplificazione: estendere l'applicazione del regime semplificato di autorizzazioni urbanistiche ed edilizie, introdotto dall'articolo 1-quater, commi 2 e 2-bis, della legge n. 338 del 2000, alle procedure volte a destinare i beni sopra richiamati a residenze e alloggi universitari, per le quali la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell'Agenzia del demanio svolge il ruolo di stazione appaltante.

Infine, ulteriore risultato cui la misura tende è quello di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento del target M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedendo la possibilità di avvalersi, previa convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per lo svolgimento da parte della stessa delle attività di supporto tecnico, ivi incluso il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi. La medesima Struttura si occuperà, altresì, del rilascio dell'attestazione certificante la creazione e la disponibilità all'assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338.

- in merito all'articolo 7, l'obiettivo è ugualmente quello di facilitare la realizzazione degli obiettivi del PNRR in tema di housing universitario, aumentando il numero di alloggi universitari tramite l'erogazione di un finanziamento, di importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano.

2.2. Indicatori.

- quanto all'articolo 4, un indicatore quantitativo sarà costituito dal numero delle domande di abilitazione che verranno presentate e dal numero di candidati che saranno abilitati nei prossimi IV quadrimestre e V quadrimestre della tornata ASN 2023-2025;
- riguardo all'articolo 5, l'indicatore sarà rappresentato dal rispetto dei tempi per l'entrata in vigore della nuova normativa di razionalizzazione e semplificazione in materia di composizione e funzioni del CUN;
- in merito all'articolo 6, si considereranno due tipologie di indicatori quantitativi: numero di posti letto per studenti universitari, pari a 60.000 unità, così come previsto dal target M4C1-30; numero di immobili interessati dall'intervento,
- infine, l'indicatore per gli interventi di cui all'articolo 7 sarà costituito da quanto documentato dallo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), vale a dire dal documento specifico che attesta l'avvenuta esecuzione di una certa quantità dei lavori previsti, al fine di poter calcolare l'importo che il committente del lavoro deve pagare all'azienda commissionata per lo svolgimento dei lavori.

3. Valutazione dell'intervento normativo.

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari.

Gli impatti che si auspicano possano derivare dall'attuazione delle misure sono, innanzitutto, di natura sociale: quanto all'articolo 4, l'aumento dei soggetti in possesso di abilitazione scientifica nazionale comporterà il conseguente miglioramento della qualità ed efficienza del sistema universitario italiano, mentre la prorogatio di cui all'articolo 5 è una misura di garanzia della prosecuzione dell'ordinario funzionamento del CUN in attesa della sua complessiva riforma.

L'impatto atteso dalla misura di cui all'articolo 6 sarà, invece, quello di consentire il maggiore accesso alle strutture abitative da parte degli studenti, nell'ottica di consentire loro di usufruire di un'istruzione avanzata nell'ambito di studi prescelto e nel luogo di preferenza, indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza. Impatti positivi potranno registrarsi, a seguito di tale misura, anche per gli atenei: il contenuto della previsione normativa potrà costituire, infatti, un fattore importante per ridurre il tasso di abbandono del percorso universitario.

Dalla misura di cui all'articolo 7 ci si attende, oltre che un aumento degli alloggi universitari ed un efficientamento dei servizi erogati connessi al percorso di studi degli studenti del Politecnico di Milano, anche ulteriori benefici di natura sociale ed economica quali la rigenerazione urbana dell'area interessata dall'intervento e la creazione di un distretto di innovazione.

3.2 Impatti specifici.

- A. le misure non hanno impatto sulle imprese di piccola e grande dimensione;
- B. l'intervento normativo non incide sulla concorrenza;
- C. non sono presenti oneri amministrativi;

D. non si tratta di iniziativa normativa di recepimento di direttive europee.

4. Modalità di attuazione e monitoraggio.

Il Ministero vigilerà sull'attuazione degli interventi, entro un orizzonte temporale annuale.

In particolare, quanto all'articolo 4, il controllo avverrà mediante l'utilizzo di banche dati in gestione a MUR-CINECA, che consentirà di individuare il numero di abilitati all'esito del IV quadrimestre e del V quadrimestre della tornata ASN 2023-2025.

Quanto all'articolo 5, trattandosi di una mera prorogatio, non è prevista alcuna forma di attuazione e monitoraggio.

In relazione all'articolo 6, l'attuazione e il monitoraggio degli interventi seguono le modalità previste dai singoli avvisi e dalla manualistica pertinente.

Il monitoraggio dei progetti avverrà, quindi, con cadenza annuale, nell'arco di tutto lo svolgimento di essi, in connessione con l'Unità di missione del PNRR e nel rispetto di quanto previsto dal Piano anche in ordine al monitoraggio, compreso il sistema informativo utilizzato.

Quanto all'articolo 7, il monitoraggio sarà effettuato, con cadenza annuale, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori finanziati.

Disposizioni in materia di istruzione: **Articoli 8-11**

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e del merito

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Le disposizioni oggetto di analisi si inseriscono nell'alveo delle misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con specifico riguardo alla promozione del sistema degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) e all'implementazione delle azioni previste dal PNRR e di quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche, entrambe gravanti sulle istituzioni scolastiche, e, infine, alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti. Le disposizioni in oggetto consentono, inoltre, l'impiego di risorse rimaste, altrimenti, inutilizzate.

In dettaglio, l'**articolo 8** interviene nell'ambito dell'istruzione tecnologica superiore.

In particolare, in attuazione della legge n. 296 del 2006, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, ha riorganizzato il Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e ha previsto la costituzione degli Istituti tecnici superiori, che si inseriscono nel quadro dell'istruzione post-secondaria non accademica. Gli stessi, come si dirà poi nel proseguo, sono divenuti Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), con la legge n. 99/2022.

Gli ITS *Academy*, nello specifico, sono configurati come un canale formativo di livello post-secondario, parallelo ai percorsi accademici, e mirato a formare figure definite a livello nazionale per rispondere al fabbisogno di specializzazioni tecniche nelle sei specifiche aree individuate dal ministero dello Sviluppo economico con il Piano Industria 2015 quali ambiti di innovazione e sviluppo per il Paese (efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie per la vita, nuove tecnologie per il made in *Italy*, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Gli ITS sono costituiti secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione, alla quale possono partecipare: un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della Fondazione, una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, anch'essa ubicata nella provincia, un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'ITS, un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica, un ente locale. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all'ITS.

Ai percorsi ITS si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Gli stessi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore, con un possibile ampliamento fino a sei semestri per particolari figure, nell'ambito di specifiche convenzioni con le università. Sono previsti, inoltre, stage aziendali e tirocini formativi obbligatori per almeno il 30% del monte ore complessivo di formazione. Infine, il 50 per cento dei docenti deve provenire dal mondo del lavoro, con una specifica esperienza professionale nel settore di indirizzo. A conclusione dei percorsi, è previsto il conseguimento del diploma di Tecnico superiore relativo all'area tecnologica ed alla figura nazionale di riferimento adottata nell'ITS frequentato. Il diploma è valido su tutto il territorio nazionale ed europeo, raccordandosi con il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), e costituisce titolo per l'accesso ai pubblici concorsi.

In materia, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è intervenuto sotto un duplice profilo, vale a dire con la riforma 1.2 della Missione 4 "Istruzione e ricerca" – C 1 e con la misura di cui alla Missione 4- C1 - Investimento 1.5 del PNRR "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)".

Nello specifico, in primo luogo, la Missione 4- C1 – Riforma 1.2 “Riforma del sistema ITS” mira a semplificare il modello organizzativo e didattico, aumentare il numero degli istituti e degli iscritti, migliorare la qualità del collegamento con la rete degli imprenditori nei territori, al fine di colmare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. In particolare, i nuovi ITS, grazie anche a partnership con imprese, università, centri di ricerca ed Enti Locali, potranno offrire corsi terziari *job-oriented* sempre più avanzati per la formazione di tecnici che gestiscono sistemi e processi ad alta complessità in sei aree: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il Made in Italy; tecnologie innovative per il patrimonio culturale e attività connesse; tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

In secondo luogo, la Missione 4- C1 – Investimento 1.5 del PNRR “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” ha previsto maggiori investimenti per consentire a tale Sistema - con la legge di riforma - di poter raddoppiare il numero delle professionalità formate, potenziando le infrastrutture laboratoriali con il loro adeguamento ai nuovi fabbisogni formativi richiesti da Impresa 4.0, incrementando l’offerta formativa e i percorsi professionalizzanti, creando una piattaforma nazionale di tutti gli Istituti e i corsi attivi, che permetta agli studenti di conoscere le offerte di lavoro per coloro che ottengono una qualifica professionale.

La suindicata riforma 1.2 M4-C1 è stata realizzata con l’approvazione della legge n. 99 del 2022, che ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologia superiore (ITS *Academy*), con la finalità di promuovere l’occupazione, in particolare giovanile, e di sviluppare un’economia ad alta densità di conoscenza, per la competitività e la resilienza.

L’obiettivo di consolidare il Sistema degli ITS *Academy* ed estendere il suo modello e la sua offerta formativa si sta realizzando: gli ITS *Academy* sono 146, con 1.002 percorsi attivi, 25.842 iscritti ai percorsi e 3.564 soggetti partner, di cui 1.484 imprese e 163 Associazioni di imprese. (*Dati INDIRE aggiornati al 12 giugno 2023*).

Come si ricava dal Rapporto di monitoraggio 2024 redatto dall’INDIRE, che prende in esame i 349 percorsi terminati al 31 dicembre 2022, l’87 per cento dei diplomati risultano occupati ad un anno dal diploma, di questi il 93,8 per cento in un’area coerente con il percorso portato a termine.

Nel contesto così delineato, si inserisce l’articolo 8 in commento che, alla luce dei dati positivi riportati in relazione al consolidamento del sistema degli ITS *Academy* e all’occupabilità dei diplomati, risponde all’esigenza di estendere ulteriormente il campo di operatività di questi percorsi, promuoverne l’internazionalizzazione. La disposizione mira, inoltre, a migliorare l’efficacia della Riforma del PNRR (M4-C1-R.1.2) consentendo di dare ulteriore flessibilità, per la durata del Piano, alle risorse assegnate su base nazionale, nonché dando una ulteriore spinta alla capacità di potenziare l’offerta formativa, in un’ottica di internazionalizzazione, tipica del sistema terziario universitario, ma al momento non ben stabilita a livello di normativa primaria per gli ITS. Attraverso protocolli di intesa, infatti, gli ITS *Academy* stanno incrementando e sviluppando la propria attività di promozione all’estero. Nell’ambito del Piano Mattei¹, infatti, il Ministero dell’istruzione e del merito ha concluso delle intese tecniche con l’Etiopia, l’Egitto e la Tunisia e sta per finalizzarne due con l’Algeria con

¹ Il “Piano Mattei”, previsto dal decreto-legge n. 161 del 2023 (conv. nella l. n. 2 del 2024), è un documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo negli Stati africani. In particolare, l’articolo 1 del decreto-legge stabilisce che la collaborazione dell’Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con suddetto Piano strategico, di durata quadriennale e aggiornabile anche antecedentemente alla scadenza. Il medesimo articolo individua ambiti di intervento e priorità di azione del Piano e prevede che il medesimo venga adottato con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2023 è stata Istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Struttura di missione per l’attuazione del Piano Mattei.

l'obiettivo di sviluppare una collaborazione nel settore dell'istruzione tecnica e professionale, in linea con le necessità del mercato del lavoro e delle aziende italiane che investono nei Paesi africani, oltre che di sostenere l'insegnamento della lingua italiana. Le collaborazioni attivate intendono in particolare valorizzare il sistema italiano degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*).

In tal senso, il comma 1, lettera a), specifica che, tra le attività finanziate dal Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11 della legge n. 99/2022, è, altresì, ricompresa la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* finalizzata a incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, **anche per i percorsi attivati all'estero**. In un'ottica di massimizzazione ed efficientamento, il comma 1, alla lettera b), mira a consentire, esclusivamente per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, un utilizzo più flessibile delle risorse del Fondo, che possono essere impiegate non più solo per le spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ma, più in generale, anche in deroga alle priorità individuate, nell'utilizzo in via ordinaria del citato Fondo, dall'articolo 11, comma 2 della medesima legge. Il comma 2 della disposizione in commento destina le risorse necessarie alla promozione dell'internazionalizzazione per l'anno 2024: i fondi sono destinati al potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche presso sedi all'estero, e all'ampliamento dell'offerta formativa.

La proposta normativa, inoltre, risponde all'esigenza di consentire l'impiego di risorse rimaste altrimenti inutilizzate.

La disposizione di cui all'**articolo 10** incrementa il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), prioritariamente al fine di remunerare il personale scolastico impegnato nelle attività di supporto al PNRR – la cui implementazione è nel suo momento di picco - oltre che nelle attività amministrative concernenti le cessazioni dal servizio.

Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) è disciplinato dall'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2016/2018. All'interno del Fondo sono ricomprese le risorse destinate, tra l'altro, ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, alle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa, agli incarichi specifici del personale ATA, alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica, alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, alla valorizzazione del personale scolastico. Il Fondo è alimentato dalle risorse previste dalle disposizioni di legge richiamate dall'articolo 78 del CCNL 2019/2021 e da tutte le ulteriori eventuali disposizioni di legge che destinano specifiche risorse al Fondo stesso. Il Fondo MOF è ripartito tra le diverse finalità a cui è destinato, secondo il citato CCNL, e tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale ed il relativo contratto collettivo è stipulato, di norma, con cadenza triennale.

L'incremento del fondo MOF, di cui all'articolo 10 in commento, come anticipato, mira prioritariamente a remunerare il personale scolastico impegnato nelle attività di supporto al PNRR e nelle attività amministrative concernenti le cessazioni dal servizio. In merito al primo profilo, si evidenzia che proprio nel corrente anno scolastico 2024/2025 sono implementate le principali misure previste dal PNRR in capo alle istituzioni scolastiche: ci si riferisce alle misure in materia di dispersione scolastica e di contrasto ai divari territoriali, di potenziamento delle discipline STEM e di orientamento, oltre che per la formazione del personale scolastico e la trasformazione delle aule e degli ambienti didattici.

Quanto al secondo profilo, relativo alle attività amministrative conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche, si precisa che dal corrente anno scolastico 2024/2025 la gestione delle pratiche suddette prevede l'utilizzo esclusivo del sistema di gestione informatizzata dell'INPS (applicativo Passweb): ciò a differenza degli anni precedenti in cui le

medesime pratiche erano svolte attraverso i consueti sistemi informativi in possesso dell'amministrazione scolastica.

La misura in commento, pertanto, riconosce la criticità rappresentata dal carattere particolarmente gravoso degli adempimenti amministrativi gravanti sul personale delle istituzioni scolastiche - si rileva che per l'anno scolastico in corso le cessazioni dal servizio saranno oltre 30 mila - e valorizza il personale dedicato a tali attività.

La proposta normativa, analogamente a quella di cui all'articolo 8, risponde, inoltre, all'esigenza di consentire l'impiego di risorse rimaste altrimenti inutilizzate.

La disposizione di cui all'**articolo 11** incrementa, per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa volta ad assicurare la prosecuzione degli interventi per la fornitura gratuita dei libri di testo, previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998.

Il citato articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, dispone che i comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore, entrambi in possesso dei requisiti richiesti (situazione ISEE ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (recante la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate), in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.

Inoltre, si richiama l'articolo 1, comma 628, della legge n. 296 del 2006 che ha esteso la gratuità parziale dei libri di testo, di cui al citato articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.

Il comma 5, dell'articolo 23 del decreto-legge n. 95 del 2012 autorizza la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998.

Con l'intervento normativo in esame si aggiunge il comma 5-*bis* al suddetto articolo 23 del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale prevede che la predetta autorizzazione di spesa, relativa alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti, sia incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024.

Anche tale proposta, al pari delle altre due precedentemente esaminate, consente di impiegare risorse rimaste altrimenti inutilizzate.

I potenziali destinatari degli interventi normativi in commento sono i seguenti.

In relazione all'articolo 8:

- gli ITS *Academy*, in numero pari a 146, con 1.002 percorsi attivi, e gli studenti attualmente iscritti ai percorsi ITS: 25.842 (dato in crescita)
(Dati INDIRE aggiornati al 12 giugno 2023).

Con riguardo all'articolo 10:

- le istituzioni scolastiche statali, tenute ai nuovi adempimenti amministrativi: 7.960 (Dati MIM) e il relativo personale ATA.

Con riguardo all'articolo 11:

- famiglie meno abbienti;
- alunni e studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti (situazione ISEE ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998);
- Comuni.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli interventi normativi perseguono l'**obiettivo generale** di assicurare la migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con specifico riguardo alla promozione del sistema degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) e all'implementazione delle azioni previste dal PNRR, gravanti sulle istituzioni scolastiche. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 10 e 11 perseguono, inoltre, l'ulteriore obiettivo generale di garantire l'impiego di risorse rimaste, altrimenti, inutilizzate.

Gli **obiettivi specifici** che gli interventi normativi oggetto di analisi mirano a raggiungere sono di seguito indicati.

Articolo 8:

- consolidare e sviluppare il sistema degli ITS *Academy*, promuovendo l'internazionalizzazione dei percorsi;
- incrementare l'offerta formativa dei percorsi ITS in tutto il territorio nazionale, anche per i percorsi attivati all'estero;
- realizzare un miglior coordinamento tra le previsioni della legge n. 99/2022 (di realizzazione della riforma 1.2 della Missione 4-1 del PNRR) e la misura 1.5 – M4-C1 del PNRR “sviluppo e riforma degli ITS” che prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro per gli ITS *Academy*;
- consentire, esclusivamente per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, un utilizzo più flessibile delle risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore;
- sviluppare una collaborazione nel settore dell'istruzione tecnica e professionale con i Paesi ricompresi nel Piano Mattei, in linea con le necessità del mercato del lavoro e delle aziende italiane che investono nei Paesi africani e sostenere l'insegnamento della lingua italiana;
- potenziare le strutture e i laboratori anche presso sedi all'estero, nonché ampliare l'offerta formativa.

Articolo 10:

- remunerare il personale scolastico impegnato nelle attività di supporto al PNRR oltre che nelle attività amministrative concernenti le cessazioni dal servizio.

Articolo 11:

- ridurre i divari territoriali;
- contrastare la dispersione scolastica.

2.2 Indicatori

Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi.

Con riferimento ad entrambi gli interventi normativi di cui agli articoli 8 e 10, l'indicatore del raggiungimento dell'obiettivo generale dell'impiego delle risorse rimaste inutilizzate sarà rappresentato proprio dall'ammontare residuo delle medesime risorse al termine dell'anno 2024.

Con riguardo alle singole proposte normative si indicano i seguenti indicatori di risultato.

Articolo 8:

1. numero di strutture e laboratori, anche all'estero, oggetto di potenziamento mediante l'impiego delle risorse stanziare con gli interventi normativi oggetto di analisi;
2. incremento del numero dei percorsi ITS attivati all'estero nell'anno 2025 rispetto all'anno 2024;
3. numero di iscritti ai percorsi ITS attivati all'estero nell'anno scolastico 2025 rispetto al numero degli iscritti ai medesimi percorsi nel territorio nazionale.

Gli incrementi indicati ai punti 2 e 3, se verificati, costituiranno indice dell'avvenuto perseguimento dell'obiettivo di promuovere l'internazionalizzazione dei percorsi ITS attraverso l'impiego delle risorse stanziare dall'articolo 8 nell'anno 2024.

Articolo 10:

Numero di unità di personale scolastico impegnato nelle attività amministrative connesse alle azioni PNRR e al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche nell'anno 2024 e numero di pratiche gestite rispetto al periodo precedente.

Articolo 11

(Numero degli studenti che hanno ottenuto libri di testo gratuiti/numero degli studenti aventi diritto al beneficio) *100.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Si illustrano di seguito i principali impatti della proposta normativa in esame, suddivisi per ciascuna categoria di destinatari.

La proposta normativa di cui all'articolo 8 consentirà agli **ITS Academy** di conseguire i benefici rappresentati dal consolidamento e dall'ulteriore sviluppo della propria attività, anche a livello internazionale, attraverso il potenziamento dei laboratori, anche presso le sedi all'estero, e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Al **personale ATA** delle istituzioni scolastiche, impegnato nelle azioni amministrative previste dal PNRR e in quelle conseguenti al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche trarranno, dalla proposta normativa di cui all'articolo 10, beneficerà dell'incremento del fondo MOF.

Conseguentemente, le **istituzioni scolastiche** trarranno il beneficio rappresentato dalla maggiore efficienza del personale amministrativo impegnato nelle pratiche amministrative di cui sopra, con conseguente maggiore efficienza dell'istituzione scolastica sul piano amministrativo.

Per effetto delle proposte normative in oggetto, gli **studenti** e la **collettività** beneficeranno del miglioramento dell'offerta formativa degli ITS Academy, quale ulteriore proposta formativa

nell'ambito dell'istruzione post-secondaria non accademica, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, anche a livello internazionale.

Le famiglie meno abbienti, gli alunni e gli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti potranno ottenere libri di testo gratuitamente.

Per i **Comuni**, tenuti a garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo, non si generano nuovi oneri, in quanto per gli stessi si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2017. Le risorse, di parte corrente, nella disponibilità del Ministero dell'istruzione e del merito, sono iscritte sui capitoli di bilancio 2309, piani gestionali 3 e 4.

Sul piano finanziario, le proposte normative consentono l'impiego di risorse rimaste altrimenti inutilizzate, con evidente vantaggio sul piano del bilancio statale.

3.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

A. L'intervento regolatorio non produce effetti sul sistema delle PMI, se non limitatamente al potenziamento delle strutture e dei laboratori presso le sedi all'estero, previsto dall'articolo 8.

B. L'intervento non produce un'alterazione del sistema della concorrenza.

C. L'intervento non prevede nuovi o maggiori oneri amministrativi né per i cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

D. L'intervento si inserisce nel quadro degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono, inoltre, rispettati i livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

4.2 Monitoraggio

L'attuazione e il monitoraggio dell'intervento spettano ai competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, ivi comprese le articolazioni periferiche costituite dagli Uffici scolastici regionali.

Per quanto attiene al Monitoraggio dei percorsi formativi degli ITS Academy, si precisa che il D.M. n. 229/2023, recante norme di attuazione dell'articolo 13, comma 1, della Legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente il nuovo Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, affida la realizzazione del Sistema di monitoraggio e valutazione all'INDIRE.

Lo stesso D.M. n. 229/2023 prevede, nell'allegato tecnico, alcuni indicatori relativi alle ore formative erogate all'estero e ai rapporti internazionali degli ITS Academy.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0117570